

Bando per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa "Brokeraggio assicurativo" - FAQ

Quesito n. 1

“Con richiamo alla Direttiva 2014/24/UE (art. 67, comma 2), questa rispettabile Stazione Appaltante ha ritenuto di prevedere l'attribuzione di un massimo di 80 punti sull'elemento tecnico-qualitativo e di 20 punti sull'elemento economico, quest'ultimo rappresentato da un prezzo fisso determinato nelle provvigioni del 4% per le polizze RC Auto e del 7% per le altre polizze.

Premesso che, in attesa del recepimento della sopra citata Direttiva nel nostro ordinamento, il riferimento giuridico-normativo permane il D.Lgs. 163/2006, articolo 83, siamo cortesemente a chiederVi di volerci confermare che, stante la previsione di un prezzo fisso ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante ai fini dello svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, l'unico elemento soggetto a valutazione potrà essere quello qualitativo che, pertanto, sarà stimato in una soglia massima di punteggio attribuibile di 100 punti”

Considerato il particolare meccanismo previsto per la retribuzione del Broker, che per l'amministrazione rappresenta un costo indiretto e che l'interesse preponderante per l'ente è per la qualità del servizio, si è ritenuto che aggiudicare una gara **privilegiando il ribasso dell'elemento economico** fosse errato in quanto la remunerazione del *broker* si ridurrebbe all'aumentare dell'impegno profuso, realizzando un meccanismo di premialità inversa e rischiando di trasformarsi in un aumento del costo dei prodotti assicurativi e fosse un elemento assolutamente slegato dalla realtà operativa. D'altronde, al fine di avere una partecipazione imprenditoriale seria, indispensabile per una corretta esecuzione della prestazione contrattuale, si è cercato di assicurare al soggetto partecipante alla gara un profitto adeguato stabilito sulla base dell'esperienza che la P.A. in questi anni ha registrato in questa materia. Ancorché la normativa europea citata non sia stata recepita si ritiene che il principio in essa esposto (si ricorda che la direttiva è vincolante per gli Stati membri, che ne sono i destinatari. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e quindi non può essere applicata in modo incompleto, selettivo o parziale) sia il più idoneo ad individuare il miglior rapporto qualità/prezzo.

Per completezza di informazione sul punto, si riporta la motivazione contenuta nella determinazione a contrattare n. 814 del 23/03/2015 del dirigente del servizio assicurazioni di questo ente “... *il servizio non comporta oneri finanziari diretti per l'ente - in quanto l'attività del broker, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerata dalla provvigione sul premio assicurativo corrisposta dalla compagnia di assicurazione – per cui assumere il prezzo, inteso quale proposta più bassa, tra i criteri di valutazione dell'offerta, inevitabilmente comporterebbe effettuare un confronto rispetto a grandezze indefinite poiché il prezzo dovrebbe essere espresso in percentuale al valore delle polizze sottoscritte, grandezza non nota al momento dello svolgimento della gara e che può variare proprio a seguito dell'attività del broker. In sostanza, non si assegnerebbe un punteggio maggiore al prezzo più contenuto (che non può essere noto al momento dello svolgimento della gara), ma all'offerta che presenta una percentuale più bassa rispetto ad un valore non noto. In ultima analisi, la remunerazione del broker rischia di essere sganciata dall'effettiva prestazione svolta e dai risultati ottenuti mediante l'attività di consulenza e di gestione dei rischi, con conseguente impossibilità di introdurre nei contratti adeguati strumenti di incentivazione. Sul punto dunque, ci si allinea al principio indicato all'art. 67 comma 2 della Direttiva 2014/24/UE, in quanto nel caso delle gare per l'intermediazione assicurativa considerato più idoneo ad individuare il miglior rapporto qualità/prezzo”*

Quanto poi all'attribuzione del punteggio, trattandosi di offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dovrà tenere conto sia dell'elemento qualitativo che di quello quantitativo (cioè l'elemento “Prezzo”, ancorché fisso) come indicato nel codice dei contratti ed anche al considerato 90 della direttiva 2014/24/UE “... *l'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o costo”* concetto

ribadito anche dall'Atto di segnalazione n. 3, del 21 maggio 2014 dell'ANAC (*... in sostanza l'unico criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che contiene sempre un riferimento al prezzo o al costo (ma anche nel caso in cui sia utilizzato come unico elemento di valutazione quest'ultimo, deve essere seguito un approccio costo/efficacia nella valutazione) e che, di regola, è accompagnato da altri elementi di valutazione che attengono alla qualità e consentono un esame delle offerte sulla base di un rapporto prezzo/qualità. Orbene, in tale nuovo contesto normativo, in fase di recepimento, non potrà non tenersi conto di questo nuovo approccio costo/efficacia, che andrà opportunamente valorizzato in sede di disciplina dei criteri d'aggiudicazione*).

Si conferma, pertanto l'attribuzione di un punteggio massimo di 80 punti per l'offerta tecnica e di 20 punti per quella economica.

F.to Il R.U.P.

Dott. Angelo Brugnerotto

Quesito n. 2

“Il bando a pagina 3 riporta quanto segue:

3.2) la capacità tecnico professionale (art. 42 del Codice), e precisamente:

j) di aver annoverato tra i propri clienti almeno 2 Amministrazioni Provinciali nel triennio 2012/2013/2014; chiediamo cortese conferma che con il servizio di brokeraggio da noi svolto in RTI, come mandante in quota, viene assolto il requisito richiesto”

L’aver annoverato tra i propri clienti almeno 2 Amministrazioni Provinciali nel triennio 2012/2013/2014 anche in qualità di associato in ATI assolve il requisito speciale della dimostrazione della capacità tecnico professionale richiesta dal bando di gara ai sensi dell’art. 42 del Codice dei Contratti.

F.to Il R.U.P.

Dott. Angelo Brugnerotto

Quesito n. 3

“si chiede conferma della possibilità di presentare un’unica dichiarazione antimafia resa per quanto a propria conoscenza dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti tenuti alla dichiarazione.”

Trattandosi di appalto sotto soglia le comunicazioni relative all’antimafia non sono necessarie. Pertanto potrà essere omessa la compilazione del modello 1ter e della parte relativa alle dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. 159/2011 del modello 1bis.

Per quanto riguarda la restante parte della dichiarazione di cui al modello 1bis, essa potrà essere resa, per quanto di sua conoscenza, dal Legale Rappresentante in nome e per conto dei soggetti tenuti a detta dichiarazione.

F.to Il R.U.P.

Dott. Angelo Brugnerotto

Quesito n. 4

“Si chiede conferma che indice e CV eventualmente allegati non rientrino nel computo delle 20 pagine previste per la redazione del progetto”

Si conferma che l'indice dell'elaborato così come gli eventuali C.V. non rientrano nel computo delle 20 pagine previste per la redazione del progetto. Detti C.V. potranno essere allegati alla relazione.

F.to Il R.U.P.

Dott. Angelo Brugnerotto

Quesito n. 5

“Si chiede di confermare che la dichiarazione ex D. Lgs. 159/2011 di cui al punto 2 del modello 1 Istanza può essere resa dal Legale Rappresentante firmatario dell’offerta per conto dei soggetti di cui all’art. 85 del suddetto D. Lgs, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 47 comma 2 del DpR 445/2000 in base al quale “ La dichiarazione resa nell’ interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Si chiede inoltre di confermare che i “familiari conviventi di maggiore età” non devono rendere la suddetta dichiarazione ma che gli stessi devono essere semplicemente indicati dai soggetti di cui al citato art. 85 che direttamente o per il tramite di altro soggetto (nel caso di specie il legale rappresentante) rendono la predetta dichiarazione (art. 85 comma 3 D. lgs. 159/2011 : “ L'informazione antimafia **deve riferirsi** anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato”)

Trattandosi di appalto sotto soglia le comunicazioni relativa all’antimafia non sono necessarie. Pertanto potrà essere omessa la compilazione della parte relativa alle dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al modello 1bis, essa potrà essere resa, per quanto di sua conoscenza, dal Legale Rappresentante in nome e per conto dei soggetti tenuti a detta dichiarazione.

F.to Il R.U.P.

Dott. Angelo Brugnerotto